

Codice A1706B

D.D. 23 ottobre 2023, n. 883

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo d



ATTO DD 883/A1706B/2023

DEL 23/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2023. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2023.

Premesso che:

- la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;
- con l'accordo ai sensi del suddetto articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;
- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre nel caso dell' *in house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;
- il concetto di "cooperazione" si lega, poi, al raggiungimento di "obiettivi comuni" ai due enti

stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

- la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle parti potrebbe corrispondere all’altra nell’ambito della attività previste dall’accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle parti sia accompagnata dall’obbligo di rendicontazione;
- in attuazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il Piano generale quadriennale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), la cui realizzazione è demandata a un’attività di programmazione sia a livello statale che regionale;
- al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (d’ora in avanti IZSPLV), Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell’accordo, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;
- il “*Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati*” (abbreviato Programma Operativo Nazionale o PON), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e successivo “*Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati*” (abbreviato *Programma Operativo Regionale delle ispezioni* o POR) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;
- il Programma Operativo Nazionale per l’anno 2022, comunicato alle Parti interessate e coinvolte al tavolo di coordinamento a mezzo d’informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (nota n. 122343 del 9 novembre 2021 della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE), è pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/> e sulla piattaforma web della Biosafety Clearing House (BCH) italiana (<http://bch.minambiente.it>);
- il PON individua chiaramente il Network Italiano Laboratori del Controllo Ufficiale OGM (NILO) quale unica entità di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l’esclusiva competenza in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.
- Il POR, approvato con D.G.R. n. 21 – 6878 del 15 maggio 2023 dispone altresì di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell’Ufficio di coordinamento del SAA, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione

dell'accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni, anno 2023.

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

le attività previste dall'accordo, per quanto di competenza dell'Istituto, sono riconducibili ai compiti esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 ("Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "), nello specifico :

- studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;
- ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Vista la DGR n. 19-6685 del 29 marzo 2018 con la quale è stata affidata al Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare di cui al Titolo V "*Contrasto alle frodi agroalimentari*" della l.r. 1/2019, incardinato presso il Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, l'attuazione di quanto derivante dal citato Decreto MATTM 8 novembre 2017.

Rilevate le comuni finalità dell'ISZPLV e della Regione in ordine alla tutela pubblica e alle specifiche competenze possedute in materia di OGM da entrambe gli Enti.

Preso atto che l'attuazione del DM 8 novembre 2018 costituisce perseguimento d'interesse pubblico Dato atto che il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, tramite l'ufficio di coordinamento dei SAA, con nota prot. n. 21359 del 13 settembre 2022 ha provveduto a chiedere all'Istituto zooprofilattico la disponibilità a effettuare le analisi microbiologiche relative all'attuazione del DM MATTM 8 novembre 2017;

Preso atto che, con successiva nota protocollo n. 8828 del 13 settembre 2022, l'IZSPLV ha confermato la disponibilità a "*effettuare le attività e le analisi richieste in modo coordinato e secondo modalità armonizzate con il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM, con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, e della rete di laboratori NILO, di cui la Struttura Complessa Biotecnologie Applicate fa parte*".

tenuto conto dell'interesse comune della Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'IZSPLV di Torino - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate, a collaborare per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* approvato con DGR n 21 - 6878 del 15 maggio 2023

Reputato opportuno:

- stipulare un accordo organizzativo di partenariato orizzontale che definisca attività, tempi, procedure e modalità di coordinamento;
- definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di

compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale partecipazione dei costi affrontati.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'IZSPLV - Struttura Complessa Biotecnologie Applicate per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*.

Preso atto che durante gli incontri tenutosi tra IZSPLV e Regione Piemonte per la definizione dell'accordo di partenariato orizzontale, e in particolare durante la riunione del 16 ottobre 2023 presso l'Istituto, il medesimo ha forfettariamente valutato in euro 40.000,00 le spese che dovrà effettivamente sostenere per lo svolgimento delle attività previste a suo carico, comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81.

Rilevato che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale di euro 20.000,00 quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*.

Visto il d.lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i..

Visto:

il regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*";

la legge regionale 24 aprile 2023 n. 5 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)*";

la legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*";

la DGR n. 1-6763 del 27 aprile 2023: "*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025*";

la Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2023 "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*";

la D.G.R. 17-7391 del 03 agosto 2023 "*Variatione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023*".

Vista la comunicazione n. 12901/A1700A del 4 maggio 2023 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza altresì il Dirigente del settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ad adottare provvedimenti d'impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 138877/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2023.

Visto il DPR n. 633 del 1972, in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4, per il quale le attività svolte in collaborazione nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Stabilito che la spesa complessiva di euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.), di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'IZSPLV per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni* per l'anno 2023, approvato con DGR 21-6878 del 15 maggio 2023, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 138877/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – annualità 2023.

Ritenuto di impegnare euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle D'aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2023*, in attuazione del DM 8 novembre 2016.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 20.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2023 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata nell'esercizio 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista DGR n. 21-6908 del 25 maggio 2018 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515*";

Vista la DGR. 30 gennaio 2023, n. 3-6447 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";
- vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14;
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "*Approvazione della "Disciplina del sistema*

dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".;
- vista la DGR n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017;
- Visto il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021;
- dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs 33/2013;
determina
- di approvare lo schema di Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del Dm 8 novembre 2016 attraverso la realizzazione del *Programma operativo regionale delle ispezioni*, anno 2023;
- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale di complessivi 20.000,00 euro quale compartecipazione alle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione del progetto e forfettariamente valutate in circa 40.000,00 comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81;
- di impegnare euro 20.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023 - in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in via Bologna 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011 – per la compartecipazione alle spese per la realizzazione del Programma operativo regionale delle ispezioni anno 2023, in attuazione del DM 8 novembre 2016;
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 20.000,00.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la liquidazione di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2023 in favore dell'IZSPLV sarà effettuata nell'esercizio 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (cod. soggetto 14019) con sede legale in Via BOLOGNA 148, 10154 Torino - TO - Codice Fiscale 05160100011 e P.IVA 05160100011

Importo: euro 20.000,00 fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

Dirigente responsabile: dott. Paolo Aceto

Modalità individuazione beneficiario: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e art. 22 L.r. 14/2014

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. POR_accordo_A1706B___IZSPLV_2023_def_1.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma Operativo delle ispezioni di cui al DM MATTM 8 novembre 2017 *"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"*.

Premesso che:

– la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

– con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

– lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici

equiordinati, mentre nel caso dell'*in house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

– il concetto di "cooperazione" si lega, poi, al raggiungimento di "*obiettivi comuni*" ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di "*sinergica convergenza*" su attività di interesse comune, **pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di stato n. 2381/2021)**. L'ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di **soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti**;

– la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle Parti sia accompagnata dall'obbligo di rendicontazione;

– in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è stato adottato, con Decreto Ministeriale 8 novembre 2017, il *Piano generale quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)*, la cui realizzazione è demandata a un'attività di programmazione sia a livello statale che regionale;

– al fine di attuare il predetto Piano generale, mediante il Programma operativo regionale, la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (d'ora in avanti **IZSPLV**),

Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell'accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;

– il *“Programma operativo nazionale annuale d’attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”* (abbreviato **Programma Operativo Nazionale** o **PON**), definisce i criteri generali dell’attività di vigilanza e il correlato e successivo *“Programma Operativo Regionale annuale di attuazione del piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi Geneticamente Modificati”* (abbreviato **Programma Operativo Regionale delle ispezioni** o **POR**) così come definiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e comunicati al Ministero;

– il Programma Operativo Nazionale per l’anno 2022, comunicato alle Parti interessate e coinvolte al tavolo di coordinamento a mezzo d’informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (nota n. 122343 del 9 novembre 2021 della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE), è pubblicato sul sito <https://www.mite.gov.it/> e sulla piattaforma web della *Biosafety Clearing House (BCH)* italiana (<http://bch.minambiente.it>);

– il PON individua chiaramente il *Network Italiano Laboratori del Controllo Ufficiale OGM (NILO)* quale unica entità di supporto tecnico scientifico, riconoscendo ai laboratori che la costituiscono l’esclusiva competenza in materia di ricerca genomica applicata al piano di vigilanza in oggetto.

– Il POR, approvato con D.G.R. n. 21 – 6878 del 15 maggio 2023 dispone

altresì di demandare, in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 19-6685 del 29 marzo 2018, al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e cibo, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale (abbreviato SAA), l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, in particolare, la sottoscrizione dell'accordo da stipulare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla normativa vigente di settore, con l' IZSPLV sito in Torino, individuato quale istituto di riferimento per lo svolgimento delle analisi collegate al Piano Operativo Regionale annuale delle ispezioni per l'anno 2023.

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari ad entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sulla materia degli OGM, rientrante nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

In considerazione delle su esposte premesse,

AI SENSI DEL

art. 15 della Legge 241/1990,

TRA

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Responsabile pro tempore dott. Paolo Aceto, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), nato a Torino il

21/03/1973, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Palazzo

Unico in Via Nizza n. 330, Torino

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle

d'Aosta (C.F. / Partita IVA 05160100011), denominato per brevità, "IZSPLV" o

"**Istituto**", ente sanitario di diritto pubblico, con sede legale in Torino - Via

Bologna n. 148, in persona del Direttore Generale, dott. Claudio Ghittino, nato

a Torino il 30/03/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale

dell'Istituto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione delle attività che il

SAA incardinato presso il Settore regionale A1706B e i laboratori della Struttura

Complessa Biotecnologie Applicate dell'Istituto svolgeranno per l'attuazione del

Programma Operativo Regionale per le ispezioni di cui al DM MATTM 8

novembre 2017 *"Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione*

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".

Art. 2 – Coordinamento delle attività

Le Parti individuano quali coordinatori delle attività di cui all'art. 3:

– per la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per

l'agricoltura, il coordinatore del SAA, dott. **Marco Martino**;

– per l'IZSPLV, la responsabile della Struttura Complessa Biotecnologie

Applicate, dott.ssa **Mariella Gorio**.

In caso di ulteriori approfondimenti sulla gestione e realizzazione delle attività,

le Parti potranno avvalersi di altri esperti da individuare a seconda delle

specifiche necessità.

Art. 3 – Programma delle attività

Le attività rientrano nelle linee d'intervento definite dal "*Programma Operativo Nazionale annuale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*", e precisamente vigilanza relativa:

- all'immissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;
- all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;
- all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione;
- al rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del D.lgs. n. 224/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 227/2016;
- all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

In relazione alle attività elencate l'Istituto si impegna a effettuare le seguenti attività specifiche:

- ricevimento e accettazione dei campioni prelevati, corredati del relativo verbale;
- esami biomolecolari per l'identificazione di OGM nelle matrici previste secondo il PON e le indicazioni tecniche del CROGM, armonizzate nella rete NILO;
- eventuali esami biomolecolari di approfondimento nel caso si rendessero necessari, anche con il supporto del CROGM;
- analisi riepilogative periodiche dei dati ottenuti e relativa reportistica da

inviare alla Regione Piemonte.

Le Parti concordano di gestire le irregolarità riscontrate, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del D.lgs. 8 luglio 2003 n. 224 e s.m.i. e del comma 1 art. 15 della L. 689/81.

Ogni altro adempimento relativo, connesso e conseguente alla realizzazione del POR delle ispezioni di cui al DM 8 novembre 2017, è svolto dalla Regione Piemonte, che s'impegna altresì a raccogliere e conferire i campioni oggetto di analisi nei modi e con le modalità concordate con l'Istituto.

Tali attività sono riconducibili, nello specifico, ai seguenti compiti dell'Istituto, esplicitati nel rispettivo Statuto (art. 3), ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 (*"Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "*):

- studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;
- ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Art. 4 – Modalità e procedure di conferimento campioni e delle analisi

Le Parti concordano un numero massimo di campioni da analizzare per l'anno 2023 pari a **60 unità**.

I campioni sono prelevati dagli ispettori del SAA, iscritti al registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull'immissione deliberata di OGM di cui al DM 200 del 2 settembre 2021 e ss.mm.ii., secondo tecniche e metodi *standard* indicati dal Ministero e coordinati dalla rete NILO nonché concordati negli

aspetti operativi con successive definizioni da parte dei coordinatori delle attività di cui all'art. 2.

I campioni prelevati, idoneamente confezionati e conservati, unitamente al relativo verbale, sono conferiti all'Istituto, nella sede di Torino, presso la S.S. Accettazione Centralizzata (Via Paganini 25, con orario 9.00-12.30 e 13.30-16.30), e che effettuerà presso i laboratori della Struttura Complessa Biotecnologie Applicate le analisi convenute secondo metodi analitici accreditati e definiti dalla rete NILO.

Art. 5 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha **durata annuale**, a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Alla scadenza dell'accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o concordate in sede di coordinamento durante il periodo di validità dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nella medesima sede.

Il presente accordo è rinnovabile tra la Parti entro un mese prima della naturale scadenza tramite un apposito nuovo atto o un *addendum* alle stesse condizioni.

Art. 6 – Spese

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo le Parti contribuiscono alle attività di collaborazione mediante le proprie risorse.

La Regione Piemonte metterà a disposizione **Euro 20.000,00** a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Istituto nelle attività svolte durante la collaborazione. Tale somma sarà liquidata in due soluzioni, previa emissione di nota di debito, e, ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633 del

1972, le attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

L'onere finanziario sostenuto da Regione Piemonte, in relazione al presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute dall'Istituto nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, forfettariamente quantificate in circa 40.000 euro comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81.

Il contributo di cui sopra verrà erogato dal Settore all'Istituto nei seguenti termini:

- una prima quota nel mese di settembre 2023, sulla base delle analisi svolte nel primo periodo 2023;

- il saldo nel mese di dicembre 2023, sulla base delle analisi svolte nel secondo periodo 2023.

Nel caso l'attività di laboratorio effettivamente svolta dall'IZSPLV risulti minore in misura rilevante, non in rapporto alla numerosità dei campioni, ma in rapporto alla numerosità e tipologia di analisi svolte e agli impegni conseguenti, correlati e successivi, i coordinatori individuati all'articolo 2 proporranno alle Parti contraenti la rimodulazione del saldo del contributo finanziario per adeguarlo agli oneri effettivamente affrontati.

Art. 7 - Riservatezza e Utilizzo dei risultati

L'Istituto, in qualità di responsabile esterno, si impegna a garantire alla Regione il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte

le informazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente accordo, e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta della Regione, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo dando scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. 679/2016.

Ogni Parte potrà pubblicare risultati analitici parziali e finali anonimizzati, conseguiti nell'ambito del presente accordo, ed utilizzarli nelle forme ritenute più consone e in condivisione con l'altro contraente.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali (anche in riferimento all'origine dei campioni pervenuti)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, e per gli adempimenti alla stessa connessi, in ottemperanza alle condizioni previste dal GDPR relativo alla protezione delle persone.

Ciascuna Parte presta il proprio consenso alla controparte relativamente al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, e in particolare tutte quelle relative alle analisi eseguite,

durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano a utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate a evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria d'istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Art. 9 – Modifiche

Il presente accordo può essere modificato, nelle sue parti tecniche e non essenziali, mediante accordo scritto tra le Parti e su richiesta motivata di una di esse. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di eventuali successivi accordi definiti preventivamente dai coordinatori delle attività.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le Parti circa l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte dall'Istituto, in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - n. 90 BV Prot. 2022/33437.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per la Regione Piemonte

Per l'Istituto Zooprofilattico

Settore servizi di sviluppo e controlli

Sperimentale

per l'agricoltura

del Piemonte, Liguria e Valle

d'Aosta

Il Dirigente

Il Direttore Generale

dott. Paolo Aceto

dott. Claudio Ghittino

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 883/A1706B/2023 DEL 23/10/2023**

Impegno N.: 2023/18628

Descrizione: ACCORDO ORGANIZZATIVO DI PARTENARIATO ORIZZONTALE TRA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ISPEZIONI DI CUI AL DM MATTM 8 NOVEMBRE 2017

Importo (€): 20.000,00

Cap.: 138877 / 2023 - SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ANTISOFISTICAZIONI AGROALIMENTARI - ARTT. 53, 54 E 55 L.R. 1/2019

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Accordo Amm. Aggiudicatrici

Soggetto: Cod. 14019

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare